



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione AVS e l'assicurazione contro la disoccupazione per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la LADI in materia di indennità di maternità e indennità di paternità

Valida dal 1° gennaio 2021

Stato: 1° gennaio 2021

318.711 i

01.21

Premessa

Il 26 settembre 2004 il Popolo svizzero ha approvato il progetto per l'introduzione di un'indennità in caso di maternità, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2005.

Il 27 settembre 2020 il Popolo svizzero ha approvato il progetto per l'introduzione di un congedo di paternità di due settimane, che prevede la possibilità per i padri di prendere un congedo di paternità di due settimane entro sei mesi dalla nascita del figlio. Le nuove disposizioni sull'indennità di paternità entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Con gli articoli [16b capoverso 3](#) e [16i capoverso 1 lettera c](#) della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare disposizioni riguardo alle condizioni che madri e padri disoccupati devono adempiere per aver diritto all'indennità di maternità o a quella di paternità. [L'articolo 29 dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno \(OIPG; RS 834.11\)](#) stabilisce, da un lato, che una persona assicurata che fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) ha diritto all'indennità di maternità o a quella di paternità e, dall'altro, che possono adempiere le condizioni di diritto all'indennità di maternità o a quella di paternità anche le persone assicurate che al momento della nascita del figlio non percepivano indennità giornaliera dell'AD, ma presentavano un periodo di contribuzione sufficiente per ottenerle (art. 29 cpv. 1 lett. b OIPG). Nel caso dei padri disoccupati questa disposizione si applica solo se al momento della nascita del figlio prestavano un servizio conferente loro il diritto a un'indennità di perdita di guadagno (art. 29 cpv. 2 lett. b OIPG). Si tratta di regola di servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma continuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio civile.

In collaborazione con la Segretaria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha disciplinato le modalità ed elaborato una semplice ed adeguata procedura di notifica tra le casse di compensazione AVS e l'AD. Nell'impostare la procedura si è tenuto conto sia delle disposizioni giuridiche che del

bisogno delle casse di compensazione AVS e dell'AD di un'esecuzione il più possibile efficiente sul piano amministrativo.

Le presenti direttive, valide per le casse di compensazione AVS e l'AD, sono state dichiarate vincolanti dall'UFAS e dalla SECO.

Conformemente all'[articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali \(LPGA; RS 830.1\)](#) gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza gratuita. L'AVS e l'AD si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie alla determinazione e alla modifica di prestazioni. Gli accertamenti che devono essere eseguiti dall'AD nel quadro della presente circolare sono gratuiti.

Indice

1.	Scopo e campo d'applicazione	5
2.	Procedura	5
3.	Compito della cassa di compensazione AVS.....	6
4.	Compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione..	6
5.	Conservazione degli incarti.....	7
6.	Entrata in vigore.....	7

1. Scopo e campo d'applicazione

- 1 La presente circolare disciplina la procedura per l'esame delle condizioni di diritto a un'indennità di maternità o di paternità secondo la LIPG per le persone disoccupate. Essa disciplina lo scambio di dati tra le casse di compensazione AVS e l'AD nonché le rispettive competenze.

2. Procedura

- 2 Dopo aver ricevuto la richiesta di concessione di un'indennità di maternità o di paternità, la cassa di compensazione controlla se la persona assicurata adempia le condizioni che danno diritto a questa prestazione.
- 3 La cassa di compensazione deve eseguire accertamenti supplementari e contattare la persona assicurata, se dalla richiesta risulta che quest'ultima è disoccupata ma non percepisce alcuna indennità giornaliera dell'AD. La cassa deve inoltre accertare se, al momento della nascita del figlio, il padre doveva prestare un servizio ai sensi del N. 1109 CIMatPat per il quale percepiva un'indennità di perdita di guadagno. Rientrano in questa categoria i servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma continuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio civile.
- 4 A questo scopo la cassa di compensazione trasmette alla persona assicurata il [modulo 318.752](#) o 318.749 «Attestazione del datore di lavoro». La persona assicurata deve chiedere un'attestazione a ogni datore di lavoro presso cui è stata impiegata nei due anni precedenti la nascita del figlio e trasmetterla/e alla cassa di compensazione.
- 5 Dopo aver ricevuto le attestazioni, la cassa di compensazione vi allega una copia del modulo di richiesta e trasmette tutta la documentazione all'indirizzo seguente:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Direzione del lavoro
Applicazioni SIPAD e CAD
Effingerstrasse 31
3003 Berna
bilaterale-fcpm@seco.admin.ch

- 6 La SECO procede agli accertamenti necessari e ne comunica per iscritto il risultato alla cassa di compensazione.

3. Compito della cassa di compensazione AVS

- 7 Dopo aver ricevuto il/i modulo/i «Attestazione del datore di lavoro» la cassa di compensazione lo/i trasmette alla SECO, senza esser tenuta a verificare i dati indicati, allegandovi una copia della richiesta.
- 8 Dopo aver ricevuto il risultato della verifica della SECO, la cassa di compensazione fissa l'indennità di maternità o di paternità oppure emana una decisione di rifiuto qualora le condizioni di diritto non siano adempiute.

4. Compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione

- 9 Dopo aver ricevuto l'incarto, la SECO verifica se i periodi di contribuzione secondo l'[articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione](#) (LADI; RS 837.0) siano adempiuti.
- 10 La SECO verifica i periodi di contribuzione esclusivamente sulla base della documentazione trasmessale dalla cassa di compensazione. Se è necessario procedere a ulteriori accertamenti, la SECO informa la cassa di compensazione competente, che dovrà poi completare l'incarto secondo le sue istruzioni.
- 11 Una volta in possesso dell'incarto completo, la SECO notifica per lettera alla cassa di compensazione competente, entro dieci giorni, il risultato dei suoi accertamenti.

5. Conservazione degli incarti

- 12 La documentazione utilizzata per l'accertamento del diritto a un'indennità dell'AD (soprattutto le attestazioni dei datori di lavoro) è conservata presso la cassa di compensazione AVS conformemente alle istruzioni della Circolare sulla conservazione dell'incarto nell'AVS/AI/IPG/PC/AFA.

6. Entrata in vigore

- 13 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2021.